

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 23 maggio 2023, n. 146
COMUNE DI GALLIPOLI - Proroga del parere di compatibilità rilasciato con Determinazione dirigenziale n. 200 del 01.09.2020 per la realizzazione nel Comune di Gallipoli di una struttura sanitaria comunale denominata "RSA Città di Gallipoli-Salento RSSA S.r.l." sita in Gallipoli al Lungomare Galilei finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di una RSA di mantenimento per anziani per n. 40 p.l. pari a n. 2 nuclei di cui al R.R. n. 4 del 21/01/2019 ed alla Deliberazione di Giunta Regionale n.793 del 2/5/2019.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "*Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta*";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con Determinazione Dirigenziale n. 200 del 01.09.2020, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., questa Sezione ha espresso parere favorevole, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal comune di Gallipoli in relazione all'istanza presentata dallo stesso Comune (secondo il modello Rea 2 -allegato alla DGR 793/2019) per l'autorizzazione alla realizzazione di una R.S.A. di mantenimento di tipo A cui al R.R. n. 4/2019 con n. 40 posti letto (come risultanti dal Capitolato speciale di appalto) pari a n. 2 nuclei, da realizzarsi in Gallipoli al Lungomare Galilei "**con la precisazione** che il Comune di Gallipoli chiarisca l'esistenza dei locali di cui ai nn. da 1 a 4 suindicati fornendone evidenza alla Regione entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, **salvo revoca dello stesso.**

E con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il Comune di Gallipoli, fatta salva la prescrizione di cui sopra, è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata in atti (Pianta Progetto – dicembre 2019 "Progetto di rifunzionalizzazione e adeguamento igienico sanitario dell'edificio ex Ceduc in RSA) ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019;

- II. *successivamente al rilascio, da parte del Comune di Gallipoli, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal Comune di Gallipoli alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti prescritti per legge;*
- III. *per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 40 posti si rinvia all'art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;*
- IV. *il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 si intende calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di cento venti giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale; Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga ai sensi del comma 6 dell'art 7, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga non può in ogni caso superare i centottanta giorni."*

Quanto alla prescrizione contenuta nella DD 200/2020 da sanare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del predetto atto, il legale rappresentante doveva fornire chiarimenti in merito alle carenze riscontrate e riportate in determina, ovvero:

- "In merito ai Servizi di Nucleo:

1. *Dalla Planimetria non è individuabile il locale destinato all'attività pedagogico - educativa, addestramento professionale, tempo libero. Nella planimetria il locale è stato erroneamente individuato al N. 6 laddove è, invece, riportato lo "spazio amministrativo";*
2. *Assenza al piano primo del locale deposito biancheria pulita (articolato per piano per nuclei presenti su più piani);*
3. *Assenza al piano primo del locale deposito materiale sporco, con vuotatoio e lavapadelle (articolato per piano per nuclei presenti su più piani);*

- In merito all'area per la socializzazione

4. *Assenza di un locale bar (in alternativa locale con distributori automatici di alimenti e bevande)"*

In riscontro alle prescrizioni contenute nella predetta determinazione, con pec del 8/09/2022, acquisita al prot. n. AOO183/13887 del 10/09/2020 di questo Ente, il Comune di Gallipoli ha trasmesso la planimetria aggiornata (Tav. 2) , individuando i locali obbligatori previsti dal RR 4/2019. Una delle prescrizioni da sanare era l'assenza del locale destinato all'attività pedagogico - educativa, addestramento professionale, tempo libero. Nella planimetria aggiornata trasmessa in data 8/09/2022, il locale destinato all'attività pedagogico - educativa, addestramento professionale, tempo libero è stato individuato nel locale già adibito a "Sala riunioni". Il R.R. n.4/2019 prevede che i due locali debbano essere due locali autonomi e separati per poter svolgere le rispettive funzioni. Pertanto, è necessario individuare due locali distinti e autonomi per la "Sala riunioni" e per "Attività pedagogico - educativa, addestramento professionale, tempo libero"

Con Determinazione n.2874 del 01/12/2020, il Comune di Gallipoli rilasciava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 5, della L.R. n.9/2017, in favore della Società Salento RSSA S.r.l., in qualità di concessionaria della

gestione dell'immobile "Ex Ceduc", l'autorizzazione alla realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale comunale, denominata "R.S.A. -Città di Gallipoli", di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019, con n. 40 posti letto pari a n. 2 nuclei, nel fabbricato sito a Lungomare G.Galilei.

L'art. 7 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), prevede:

- comma 4. *"Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza."*;

- comma 5. *"Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale."*;

- comma 6. ***"Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni."***

Considerato che con pec del 11/11/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0014475 del 14.11.2022 di questo Ente, il Comune di Gallipoli ha trasmesso allo scrivente Servizio nota del 10/11/2022 sottoscritta dal Sindaco del Comune di Gallipoli, con la quale chiedeva " (...) che codesta Spett. Regione Puglia- Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello sport per tutti Sezione Strategie e governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità-Assistenza sociosanitaria- in persona del Dirigente p.t., voglia concedere la proroga, ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 6, della Legge Regionale n.9/2017, per un periodo di n. 180 giorni, dell'efficacia e validità del parere favorevole, con prescrizione, in relazione alla verifica di compatibilità del Comune di Gallipoli per la struttura sanitaria comunale R.S.A. Città di Gallipoli – Salento RSSA SRL" sita in Gallipoli al Lungomare Galilei finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di n. 1 RSA di mantenimento per anziani di cui al R.R. n. 4 del 21/01/2019 ed alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019" già rilasciato con atto dirigenziale n. 200 del 01.09.2020".

Considerato che allegata alla predetta richiesta, vi è una nota del 8/11/2022 sottoscritta dalla Sig.ra Ornella Paiano, in qualità di legale rappresentante della società Salento RSSA S.r.l. e dal direttore dei lavori nella quale è rappresentato: "Con la presente, la scrivente Ornella Paiano in qualità di amministratore unico della Salento RSSA S.r.l. intende ribadire la sussistenza di forti criticità operative sul normale andamento delle attività del cantiere in oggetto, a seguito dei numerosi eventi legati al contesto economico e geopolitico internazionale. (...)

Che a seguito delle sopravvenute previsioni normo-regolamentari regionali R 4/2019, la programmazione degli interventi per la rifunzionalizzazione hanno subito delle variazioni che hanno ritardato l'esecuzione delle opere.

La ripresa, come saputo è avvenuta in un momento storico di incertezza economica, ed in particolare si evidenzia che: - Sono in atto pregiudizievoli fenomeni inflattivi e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, che stanno producendo straordinari incrementi dei prezzi di acquisto; - Il rincaro straordinario dei costi dell'energia

elettrica, del gas e del petrolio, che, iniziato dalla seconda metà del 2021 si è ulteriormente aggravato a causa delle note vicende del conflitto russo-ucraino, e ha condotto il Governo e le istituzioni a descrivere lo scenario nazionale in termini di economia di guerra; - Tali improvvise circostanze hanno determinato, e stanno continuando a determinare, un eccezionale restringimento delle importazioni delle principali materie prime dai mercati esteri di riferimento e, in particolare, da quello cinese, oltre che una variazione in aumento dei prezzi di tutti i materiali da costruzioni; - È in corso un micidiale effetto dominio, tale per cui i fornitori e/o i subappaltatori stanno revocando gli impegni contrattuali a suo tempo assunti, in quanto non più in grado di onorarli alle condizioni ivi stabiliti, se non aumentando enormemente i preventivi; - Le predette restrizioni stanno provocando anche la sostanziale irreperibilità, sia sul mercato comunitario che nazionale, di alcuni materiali di cruciale importanza, quali i prodotti derivanti dalla lavorazione del petrolio (materiali bituminosi e isolanti) e del ferro; - A rendere ancora più critico tale scenario scenografico, vi è la grave situazione del mercato creditizio, attualmente in forte flessione, che non consente agli operatori economici del settore di sviluppare alcun tipo di programmazione a medio-lungo termine per assenza (o difficile reperimento) della necessaria provvista finanziaria.

Tutto ciò premesso e considerato si rappresenta a codesto ufficio che i gravi disagi che si stanno ripercuotendo sul regolare svolgimento dei lavori e pertanto si chiede: -La concessione, di una congrua proroga della validità del parere di compatibilità, ai sensi dell'art.7, comma 6, della Legge Regionale del 2 maggio 2017 n.9, di 6 mesi; (...)"

Posto quanto sopra rappresentato,

si propone di concedere al Sindaco del Comune di Gallipoli, ai sensi dell' art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., la proroga del termine di validità del parere di compatibilità rilasciato con DD n. 200 del 01/09/2020, per ulteriori 180 giorni, con scadenza del termine previsto il 30 maggio 2023, termine entro il quale il Sindaco del Comune di Gallipoli dovrà presentare istanza di autorizzazione all'esercizio per la struttura comunale denominata "R.S.A. Città di Gallipoli-Salento RSSA Srl" con dotazione di n. 40 posti letto di Rsa di mantenimento per anziani di tipo A di cui al R.R. n. 4/2019 ed alla DGR n. 793 del 2/5/2019 da ubicarsi in Gallipoli al Lungomare Galilei, in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza del citato parere di compatibilità.

con la **precisazione** che il Sindaco del Comune di Gallipoli trasmetta allo scrivente Servizio la planimetria aggiornata con l'individuazione di tutti i locali previsti dal RR n.4/2019.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

di concedere al Sindaco del Comune di Gallipoli, ai sensi dell' art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., la proroga del termine di validità del parere di compatibilità rilasciato con DD n. 200 del 01/09/2020, per ulteriori 180 giorni, con scadenza del termine previsto il 30 maggio 2023, termine entro il quale il Sindaco del Comune di Gallipoli dovrà presentare istanza di autorizzazione all'esercizio per la struttura comunale denominata "R.S.A. Città di Gallipoli-Salento RSSA Srl" con dotazione di n. 40 posti letto di Rsa di mantenimento per anziani di tipo A di cui al R.R. n. 4/2019 ed alla DGR n. 793 del 2/5/2019 da ubicarsi in Gallipoli al Lungomare Galilei, in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza del citato parere di compatibilità

con la **precisazione** che il Sindaco del Comune di Gallipoli trasmetta allo scrivente Servizio la planimetria aggiornata con l'individuazione di tutti i locali previsti dal RR n.4/2019.

- di notificare il presente provvedimento:

- al Sindaco del Comune di Gallipoli
(protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it)
- al Comune di Gallipoli
(commercio.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it)
- al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia- Sue del Comune di Gallipoli;
- al Direttore del SUAP Comune di Gallipoli

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- e) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore
(Antonia Lorusso)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza
alle Persone in condizione di Fragilità-
Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)